

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA', PRESCUOLA E POST SCUOLA, CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI, ASSISTENZA AL TRASPORTO PER LE SCUOLE ED ALTRI SERVIZI DI CARATTERE EDUCATIVO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 - 31 AGOSTO 2029.

Allegato E) – SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Rep. /

CONTRATTO REP. N. _____ PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA', PRESCUOLA E POST SCUOLA, CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI, ASSISTENZA AL TRASPORTO PER LE SCUOLE ED ALTRI SERVIZI DI CARATTERE EDUCATIVO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 - 31 AGOSTO 2029.

CIG: B6CB4A3C85

L'anno.....addì..... del mese dialle ore..... in
....., presso gli Uffici comunali ubicati in Via Tizzoni, n.2

AVANTI A ME

_____, segretario comunale del Comune di Cernusco sul Naviglio, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per non averne le Parti, aventi i requisiti di legge, richiastane la presenza,

SONO COMPARI

da una parte:

-, nato a il, domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo Atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29/12/2010, in rappresentanza e per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio – cod. fisc. 01217430154 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

- il Sig., nato a..... il, residente in....., che interviene in questo Atto in qualità di della....., capitale sociale lire....., codice fiscale....., con sede legale in iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero....., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

(oppure nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria)

- il Sig., nato a il....., residente in
....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di procuratore speciale (o generale)
della....., capitale sociale lire, codice
fiscale con sede legale in.....,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n.,
che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", in forza della procura
speciale (o generale) repertorio numero del, autenticata nella firma dal dott.,
Notaio in, allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "...".

(oppure nel caso di ditta individuale)

- il Sig., nato a il....., residente in
....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di titolare della, codice
fiscale....., con sede legale in....., iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo
dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore."

Detti Componenti,

PREMETTONO

- che con determinazione n. ____ del _____.2025 è stato approvato il disciplinare, il bando, il capitolato speciale d'appalto e i restanti atti di gara aventi ad oggetto servizi di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità, pre-scuola e post scuola, centri ricreativi diurni estivi, assistenza al trasporto per le scuole ed altri servizi di carattere educativo, con contestuale indicazione di procedura aperta;
- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, i predetti servizi sono stati aggiudicati all'Appaltatore, come risulta dalla determinazione di aggiudicazione n. del
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- che, con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90) del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i. per cui è decorso il termine previsto dall'art. 18) comma 3) dello stesso Decreto Legislativo.
- che non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare;

oppure se è stato presentato ricorso:

- che è stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva ma sono decorsi venti giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare ma sono scaduti i termini previsti dal primo periodo dell'art.18 comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i o è cessato l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto previsto dal secondo periodo dello stesso comma;

oppure (depenare la parte non pertinente)

- che con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i. e che per il presente contratto non si applica ai sensi dell'art. 18 comma 3) il termine dilatorio;

(solo in caso di società di capitali)

ì- che l'Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data..... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il..... al n. ;
- che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto, il verbale, acquisito al protocollo dell'Ente il con n., dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi oggetto del presente Atto.
- che con nota prot. n. della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata trasmessa richiesta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.vo 159/2011 da cui risulta

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo alla gestione dei servizi di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità, pre-scuola e post-scuola, centri ricreativi diurni estivi, assistenza al trasporto per le scuole ed altri servizi di carattere educativo, nei termini e con le modalità specificati nel progetto d'appalto e nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo.

ARTICOLO 3

(Durata del contratto)

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni di cui al successivo articolo) è di 4 anni, decorrenti indicativamente dalla data del 1/09/2025.

ARTICOLO 4

(Opzioni, rinnovi e valore dell'appalto)

Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale d'appalto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: nell'ipotesi prevista dall'art. 120 comma 1, lett. d), ovvero quando all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del codice.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento rispetto all'importo complessivo originario derivante dall'aggiudicazione, i prezzi sono aggiornati. La revisione opera in misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto riportato nell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo 2024), e nell'Allegato II.2-bis, che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi si attiva al verificarsi di una variazione superiore al **5%** rispetto al valore contrattuale originario, tenendo come riferimento i prezzi orari risultanti dall'aggiudicazione, calcolata sulla base degli indici ISTAT di riferimento come sotto specificati. L'istruttoria finalizzata all'accertamento delle condizioni che legittimano la revisione prezzi verrà eseguita di norma con cadenza annuale, secondo le scadenze temporali di seguito specificate.

La procedura viene disciplinata come segue.

I corrispettivi per i servizi oggetto d'appalto, quali risultanti in sede di aggiudicazione, si intenderanno imm modificabili fino al 31 dicembre 2026, sul presupposto che, nell'ambito del calcolo dei costi di manodopera – che rappresenta la voce di costo preponderante rispetto ai servizi in oggetto – e quindi nell'ambito del computo dell'importo posto a base di gara, sono già stati conteggiati gli incrementi retributivi previsti dal nuovo CCNL con decorrenza gennaio 2026.

Decorso il 31/12/2026, si procederà ad effettuare – con cadenza annuale - l'istruttoria per accertare se sussistono le condizioni per la revisione prezzi, prendendo come termine iniziale il mese di gennaio 2026.

Sarà conseguentemente accertata l'eventuale variazione intercorsa tra il mese di gennaio 2026 e il mese di gennaio 2027 tenendo come riferimento il seguente indice ISTAT di riferimento previsto dall'all. II2 bis del codice, tabella D.2, in corrispondenza dei servizi individuati al CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio:

- ⇒ Variazione indice reddituale IR [88] Assistenza sociale non residenziale, tenendo come termine iniziale il mese di gennaio 2026 e verificando la variazione intercorsa nel periodo di riferimento.

La Stazione Appaltante ha optato per utilizzare tale indice, all'interno di quelli indicati e previsti nella predetta tabella D2 in corrispondenza del CPV 85312000-9, in considerazione dell'oggetto e delle specifiche del contratto d'appalto, atteso che da un lato rilevano in maniera quantitativamente preponderante le prestazioni rientranti in tale CPV, e dall'altro l'incidenza dei costi di manodopera è decisamente preponderante rispetto alle altre voci di costo.

L'eventuale revisione del prezzo sarà accordata in misura dell'80% del valore che eccede la variazione del 5%, in relazione alle residue prestazioni da eseguire a far data dal 1/1/2027.

Es. Se la variazione dell'indice reddituale IR [88] Assistenza sociale non residenziale nel periodo di riferimento risulta pari al 7% si avrà la seguente situazione:

- a. Soglia minima di attivazione: la revisione prezzi si attiva in quanto la variazione è superiore al 5%.
- b. Quota soggetta a revisione: si applica l'80% sulla parte eccedente la variazione del 5%.

Calcolo dell'adeguamento

- Variazione rilevata = 7%
- Parte eccedente il 5% = $7\% - 5\% = 2\%$
- Quota riconosciuta per la revisione = 80% di $2\% = 1,6\%$

Decorso il 31/12/2027, si procederà nuovamente – con cadenza annuale - ad effettuare l'istruttoria per accertare se sussistono le condizioni per la revisione prezzi, prendendo sempre come termine iniziale il mese di gennaio 2026 e verificando la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi secondo quanto sopra specificato.

La revisione dei prezzi avverrà con cadenza annuale e potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità secondo con la seguente cadenza temporale:

- revisione prezzi a decorrere dal 1/1/2027: riconosciuta in misura dell'80% sulla parte eccedente il 5% della variazione dell'indice ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale rilevata nel periodo gennaio 2026 – gennaio 2027, da applicare sul prezzo contrattuale orario risultante dall'aggiudicazione (al netto del ribasso praticato in sede di gara);
- revisione prezzi a decorrere dal 1/1/2028: riconosciuta in misura dell'80% sulla parte eccedente il 5% della variazione dell'indice ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale rilevata nel periodo gennaio 2026 – gennaio 2028, da applicare sul prezzo contrattuale orario risultante dall'aggiudicazione (al netto del ribasso praticato in sede di gara);
- revisione prezzi a decorrere dal 1/1/2029: riconosciuta in misura dell'80% sulla parte eccedente il 5% della variazione dell'indice ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale rilevata nel periodo gennaio 2026 – gennaio 2029, da applicare sul prezzo contrattuale orario risultante dall'aggiudicazione (al netto del ribasso praticato in sede di gara);
- revisione prezzi a decorrere dal 1/1/2030 (in caso di proroga): riconosciuta in misura dell'80% sulla parte eccedente il 5% della variazione dell'indice ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale rilevata nel periodo gennaio 2026 – gennaio 2030, da applicare sul prezzo contrattuale orario risultante dall'aggiudicazione (al netto del ribasso praticato in sede di gara);

La revisione dei prezzi verrà attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, di apposita determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 5

(Corrispettivo dell'appalto)

Alla luce del ribasso formulato in sede di gara, il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto, rapportato all'intera durata quadriennale del contratto definita all'art. 2, è definito nell'importo complessivo di € _____ iva di legge esclusa, risultante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 4.000,00.

Alla luce del quantitativo di servizi stimato nella tabella di cui all'art. 2 bis del capitolato speciale d'appalto, l'importo complessivo stimato in via meramente presuntiva e indicativa per la piena e perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto per l'intero periodo di durata triennale dell'appalto è pari ad € _____ **oltre iva nella misura di legge**, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso.

L'importo stimato per l'eventuale opzione di proroga di cui all'art. 2 bis, rapportato alla durata massima di 12 mesi, è quantificato in € _____ iva di legge esclusa, oltre ad € _____ per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Per il presente appalto il corrispettivo è previsto a misura, in funzione del numero di ore di servizio effettivamente erogate in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e debitamente documentate nell'arco del mese di riferimento, mantenendo come unità base il costo orario applicato al numero di ore effettivamente prestate.

Alla luce del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, gli importi dei prezzi orari che sono riconosciuti a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto sono definiti come segue:

Descrizione servizi	Importo prezzo orario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara
Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 A, 5 A, 6A, 7A e 8 della tabella di cui all'art. 3 del disciplinare di gara.	€ _ _ , _ _
Organizzazione e gestione complessiva dei servizi ausiliari di cui al punto 4 B, 5 B, 6B, 6C, 7B e 7C della tabella di cui all'art. 3 del disciplinare di gara.	€ _ _ , _ _
Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di sportello DSA rivolti a famiglie di bambini con disturbi specifici dell'apprendimento	€ _ _ , _ _

Con i corrispettivi di cui al presente articolo si intendono interamente compensati tutti gli oneri e i costi che l'Impresa Aggiudicataria sosterrà per la corretta esecuzione dei servizi oggetto d'appalto e per l'adempimento di tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara, nessuno escluso.

I predetti corrispettivi saranno riconosciuti all'Impresa Aggiudicataria e corrisposti dall'Amministrazione Comunale mediante pagamenti posticipati, di norma con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica sulla conformità delle

prestazioni effettivamente rese e sul numero di ore di servizio effettivamente erogate e prestate, con liquidazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle fatture elettroniche.

Ogni pagamento è subordinato verifica sulla conformità delle prestazioni rese ed al controllo in ordine alla regolarità contributiva dell'appaltatore e, ove presente, del subappaltatore, debitamente certificata a mezzo DURC.

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale che qui si intendono integralmente richiamate.

L'“Appaltatore” dichiara (**solo nel caso in cui la persona autorizzata a riscuotere sia persona diversa dal legale rappresentante**) che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il signor, giusta che si allega al presente atto sotto la lettera “.....”.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “Comune” alla sede legale dell'“Appaltatore” in

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune” il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall'appaltatore.

ARTICOLO 6

(Tracciabilità flussi finanziari)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 7

(Obblighi dell'“Appaltatore”)

L'appalto viene affidato dal Comune di Cernusco sul Naviglio ed accettato dall'“Appaltatore” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e relativi allegati
- D.U.V.R.I.
- OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA formulata in sede di gara
- OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA formulata in sede di gara

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del “Comune”, determinazioni di approvazione n. ____/2025, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:

- a) Durata, opzioni e rinnovi, calendario indicativo di erogazione servizi (artt. 2,2bis,5, 6);
- b) clausola sociale, idoneità e adeguatezza del personale, poteri di controllo dell’A.C. (artt. dal n.9 al n 20);
- c) controlli e verifiche di conformità (artt. dal n. 55 al n. 57bis)
- d) pagamenti, adeguamento del corrispettivo e sospensione pagamenti (artt. dal n. 65 al n. 68)
- e) Responsabilità e assicurazioni (art 63)
- f) penalità (art. 58)
- g) subappalto e cessione (artt. 69)
- h) risoluzione e recesso (art. 71,72)
- i) sciopero e interruzione del servizio (art. 7,8)

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto per le parti non derogate dal presente contratto.

ARTICOLO 8

(Termine esecuzione e penali)

I servizi in oggetto dovranno essere iniziati alla data fissata nel verbale di consegna ed essere garantiti continuità per tutto il periodo di durata dell’appalto definito nell’art. 2, secondo il calendario di apertura del servizio che sarà definito di anno in anno dall’Amministrazione Comunale. In caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui all’art. 2bis, il servizio dovrà essere garantito con continuità anche per tale ulteriore periodo.

I servizi dovranno conformarsi alle condizioni disciplinate nel capitolato speciale d’appalto ed alle eventuali condizioni migliorative formulate in sede di offerta tecnica.

In caso di difformità si farà ricorso alle penalità previste all’art. 58 del capitolato speciale d’appalto.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.

ARTICOLO 9

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 10

(Clausola arbitrale)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ARTICOLO 11

(Cauzione definitiva)

L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., cauzione definitiva di euro (*in lettere*), □□□□*in*

cifre), a mezzo che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 12

(Polizza assicurativa)

L'“Appaltatore” si impegna, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, a costituire apposita polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

(in alternativa)

L'Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi emessa in data da

ARTICOLO 13

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 Lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 14

(Subappalto)

Il concorrente è tenuto ad indicare, in sede di gara, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Fra le attività subappaltabili vi sono i servizi ausiliari, tra cui i servizi di pulizia per i quali è richiesta alla ditta subappaltatrice il possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 **con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “a”**, di cui all'art. 3 del citato decreto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza educativa specialistica rivolti agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado di cui al punto 1) della tabella 1 del par. 3;

- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza educativa specialistica rivolti agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado di cui al punto 2) della tabella 1 del par. 3;
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di pre-scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie di cui al punto 3) della tabella 1 del par. 3;
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di post-scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie di cui al punto 4A) della tabella 1 del par. 3;
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di post-scuola rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia di cui al punto 5A) della tabella 1 del par. 3;
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di centri ricreativi diurni estivi per i bambini di scuola primaria, inclusi i servizi di assistenza agli utenti con disabilità di cui al punto 6.A) della tabella 1 del par. 3;
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi educativi di centri ricreativi diurni estivi per i bambini di scuola dell'infanzia, inclusi i servizi di assistenza agli utenti con disabilità di cui al punto 7.A) della tabella 1 del par. 3
- Organizzazione e gestione complessiva dei servizi di assistenza, vigilanza e sorveglianza durante il trasporto scolastico e durante l'attesa bus, di cui al punto 8) della tabella 1 del par. 3;

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire omogeneità e coerenza di attività strettamente correlate tra loro per le modalità esecutive previste, soprattutto in considerazione della tipologia di utenza su cui ricadono, venendosi a creare in tutti i contesti una sinergica interrelazione delle prestazioni di servizio oggetto d'appalto che non può prescindere da una direzione e gestione coerente, unitaria e non frammentata. Tutte le attività e le figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto sono caratterizzate dalla necessità di una progettazione e realizzazione unitaria degli interventi e da una necessaria visione di insieme, sul presupposto che per larga parte l'utenza su cui ricadono le prestazioni oggetto d'appalto è omogenea. L'esecuzione del servizio è imprescindibile rispetto alla stretta integrazione tra il personale adibito alle varie funzioni, tutte le funzioni sono compenstrate ed integrate tra loro al fine di garantire i servizi nella loro unitarietà, nel presupposto che l'utenza a cui i servizi sono rivolti è omogenea.

L'efficacia dei servizi resi dipende per buona parte anche dalla continuità e dalla visione di insieme rispetto alla globalità ed all'unitarietà del progetto pedagogico e gestionale del servizio, concepito nel suo insieme; l'unitarietà progettuale si riflette sotto il profilo gestionale in una gestione integrata del ciclo completo di realizzazione dei servizi che determina una maggior flessibilità ed efficacia nell'esecuzione del servizio e nella soluzione di problemi organizzativi.

Non si ravvisa dunque la possibilità di subappalto in tali ambiti in quanto non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possano essere, in tutto o in parte, devoluti in subappalto senza minare l'unitarietà e omogeneità progettuale del servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 ultimo periodo del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle

prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti, comunicati alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

ARTICOLO 15

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, nella versione oggetto di rinnovo per il periodo 2023/25 in base al verbale di accordo del 26 gennaio 2024, sottoscritto rispettivamente da CONFCOOPERATIVEFEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' in rappresentanza dei datori di lavoro e da FPCGIL, FISASCAT-CISL, CISL-FP, UIL-FPL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori, relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore dichiara altresì di agire, nei confronti del proprio personale, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti cui sopra l'esecutore dei servizi non potrà opporre eccezioni o aver titolo di risarcimento di danno e pagamento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei servizi, il Comune si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute a garanzia e sulla cauzione.

Sarà obbligo dell'Impresa garantire che nella esecuzione dei servizi vengono adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumità delle persone addette ai servizi

stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, alle opere e all'ambiente, restando comunque sollevata l'Amministrazione locale da ogni responsabilità.

Ai fini del pagamento dei servizi, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario.

E' fatto obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla Amministrazione:

a) prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici

b) ai fini del pagamento dei servizi, l'affidatario e, suo tramite, quello relativo ai subappaltatori copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, comma 11 del codice. I pagamenti eseguiti, di cui al periodo precedente, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 16, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ARTICOLO 15 BIS

(Clausole sociali e ulteriori obblighi in tema di personale)

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del disciplinare di gara. L'elenco e i dati relativi al personale impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati in apposito elenco allegato agli atti di gara, dove è specificato il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto
- o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile

(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti)

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARTICOLO 16

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data, protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

ARTICOLO 17

(Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa situata al seguente indirizzo

Le comunicazioni all'Appaltatore potranno essere indirizzate via PEC al seguente indirizzo:
.....

ARTICOLO 18

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D.Lgs.vo 36/ 2023 e s.m.i, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del "Comune".

ARTICOLO 19

(Cessione dei crediti)

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, All. II.14 del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 20

(Cessioni e affitto d'azienda)

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto d'azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 21

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 22

(Revisione prezzi)

La revisione dei prezzi avverrà, ricorrendone i presupposti, in base alle modalità ed ai criteri definiti dal capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e all'art 4 del presente contratto.

ARTICOLO 23

(Normativa applicabile)

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, delle norme rimaste in vigore della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche.

ARTICOLO 24

(Trattamento dei dati personali)

Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto d'appalto e nei limiti necessari al corretto svolgimento delle stesse, l'Ente appaltante, in qualità di titolare del trattamento, nominerà l'Aggiudicataria come Responsabile Esterno del Trattamento e conferirà i dati degli utenti iscritti, necessari alla gestione del servizio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 GDPR 679/2016 (Decreto 101/2018). L'Aggiudicataria, in qualità di responsabile esterno del trattamento, dovrà dare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I trattamenti da parte dell'Aggiudicataria, in qualità di un responsabile del trattamento, saranno disciplinati da contratto o da altro atto giuridico di nomina a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, con cui si vincolerà il responsabile del trattamento al

titolare del trattamento; in tale atto saranno definiti l'ambito del trattamento, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

All'atto della stipula del contratto di appalto, l'I.A. comunicherà all'A.C., tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e degli incaricati per il trattamento dei dati.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.

Alla scadenza del contratto d'appalto, l'Impresa Aggiudicataria, espletate la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuta sia in possesso nel corso del periodo di gestione.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

ARTICOLO 25

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio allegato agli atti di gara, nonché del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici aggiornato al DPR 81/2023, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

L'Appaltatore al fine dell'applicazione dell'art. 53) comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n°190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors) dichiara che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 110 e dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, con me Segretario comunale che, come ufficiale rogante, attesta la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente atto consta di n. fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completato interamente su n. facciata/e di righe, e parte della° sin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DITTA APPALTATRICE

Originale firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

Originale firmato digitalmente